



Consiglio Regionale della Campania

ATTIVITA' ISPETTIVA
REG. GEN. N. 87/1/IX LEB-M

Prot. N. 653/PDL

Napoli, 16/11/2010

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2010.0039150/A

Del: 17/11/2010 12 12 10

Da CR A SEROC

Il Presidente della Giunta
SEDE

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
A FIRMA DEL GRUPPO CONSILIARE PDL

Oggetto: Procedura aperta, a lotto unico indivisibile, indetta dall'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo, per la durata di anni due, con possibilità di rinnovo per ulteriore anno. CODICE GARA [574576] – CIG LOTTO [05280554C4] – Bando trasmesso alla GUCE il 07/08/2010.

PREMESSO

- Che, con deliberazione n. 555 del 02/08/2010, l'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta ha indetto la gara comunitaria a procedura aperta indicata in oggetto per l'affidamento dell'attività professionale di broker assicurativo, come previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 209/2005;
- Che la gara è espletata ai sensi del D.Lgs. n.163/2006, come da Bando di gara inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'U.E. il 09/02/2010, in esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 82 del 04/02/2010;
- Che termine perentorio di presentazione delle offerte e della documentazione richiesta è il 01/10/2010 entro le ore 12,00;
- Che, ai sensi dell'art. 2 del Disciplinare di Gara, il servizio di brokeraggio assicurativo avrà durata biennale, decorrente dalla data di stipulazione del relativo contratto, con facoltà dell'Azienda Ospedaliera di rinnovare il contratto per un ulteriore anno e, alla scadenza di

Gen. Dy. Confr
16/11/10 H



Consiglio Regionale della Campania

quest'ultimo, di prorogarlo discrezionalmente per un periodo non superiore a 180 giorni alle medesime condizioni di aggiudicazione cui l'aggiudicatario resta impegnato. Qualora poi, in corso di contratto, dovesse intervenire l'aggiudicazione di pari servizio da parte di So.Re.Sa. S.p.A., sarà facoltà dell'Azienda risolvere il contratto in corso, previo preavviso di 60 giorni da notificarsi con lettera raccomandata A.R., senza che l'aggiudicatario possa pretendere compensi o muovere eccezioni;

- Che l'art. 21 del Disciplinare di Gara elenca, fra le altre, quale causa di risoluzione del contratto, l'ipotesi di recesso unilaterale dal contratto prevista dall'art. 1671 Codice Civile a norma del quale testualmente "Il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno".
- Che l'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta nel mese di luglio ha appaltato il servizio assicurativo relativo alla posizione più critica, cioè la polizza di Responsabilità civile verso terzi, alla AM TRUST FINANCE LTD.
- Che, ai sensi dell'art. 11 del Disciplinare di Gara, l'aggiudicazione della gara sarà effettuata in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutabile ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n 163/2006 in base alla qualità dei servizi (80/100) ed al prezzo offerto (20/100), da calcolare secondo precisi parametri di valutazione specificati nel Disciplinare

Ciò premesso il Gruppo PDL,

CHIEDE

Di verificare la questione in epigrafe enunciata valutando in particolare:

- L'eccessiva onerosità del recesso da parte della PA in caso di riattivazione del progetto So.Re.Sa. S.p.A. da parte della Regione Campania: il mancato guadagno richiamato nell'art. 21 del Disciplinare di Gara, se rapportato alla durata biennale del contratto, ha un valore molto elevato (soltanto per la polizza di Rct è superiore ad euro 500.000,00); l'utilità di una rimodulazione della clausola di recesso con introduzione di un limite massimo di indennizzo per l'appaltatore.



Consiglio Regionale della Campania

- L'utilità della tempestiva indizione di una Gara per la scelta del broker e l'opportunità di una sua traslazione tra 6 mesi in uno scenario di maggiore chiarezza rispetto alla questione sospesa So.Re.Sa. S.p.A..
- L'utilità, nella valutazione dell'offerta più vantaggiosa, della differenza tra qualità dei servizi e prezzo offerto prevista dall'art 11 del Disciplinare di Gara.

Il Presidente
